

Prato, 21/04/2021

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: Aggiornamento in tema di misure di contenimento dei contagi e conseguenti obblighi dei datori di lavoro.

1. PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il *“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, il quale aggiorna e rinnova i precedenti accordi in materia.

Il nuovo accordo ribadisce le prescrizioni già in vigore, in tema di dispositivi di protezione; divieto di assembramento; gestione delle trasferte e attività formative; sorveglianza sanitaria; ricorso al lavoro agile o agli ammortizzatori sociali.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in precedenza, non è necessaria la rivalutazione del rischio all'interno del DVR.

Fatte salve le realtà in cui il rischio biologico è un rischio specifico dell'attività (dove il DVR necessita di aggiornamento), per la generalità delle aziende sarà il protocollo anti contagio il documento di corretta gestione dell'emergenza in azienda.

Inoltre, a differenza della precedente versione, il protocollo del 6 aprile 2021 prevede che:

-i lavoratori positivi dopo il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;

-nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

2. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI ASSENTI PER COVID

Il Ministero della Salute ha dato seguito al nuovo Protocollo Condiviso, con la Circolare del 12 aprile 2021, contenente **indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza legata al Covid-19.**

Nello specifico sono elencate alcune casistiche:

Fattispecie	Indicazioni procedurali
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero	Il medico competente (ove nominato), previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica (ex art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08) al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza.
Lavoratori positivi con sintomi non gravi non ricoverati	Possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro il lavoratore invia (anche in modalità telematica) al datore di lavoro, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione a cura di una struttura autorizzata dal SSN.
Lavoratori positivi asintomatici	Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro il lavoratore invia (anche in modalità telematica) al datore di lavoro, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione. <u>I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.</u>
Lavoratori positivi a lungo termine	In applicazione del principio di massima precauzione, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno, sebbene asintomatici e muniti di attestazione di fine isolamento (ai sensi della Circolare del 12 ottobre), saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Se il lavoratore non può essere adibito a modalità di lavoro agile, durante il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere coperto da un <u>certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</u> In questo caso non è necessaria la visita medica da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore.
Lavoratore contatto stretto di asintomatico positivo	Il Lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in smart working. Per la riammissione in servizio, il lavoratore <u>dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone.</u> Il lavoratore trasmette il referto di negatività al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

3. VACCINAZIONE IN AZIENDA

L'8 aprile scorso, l'INAIL ha fornito le "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro".

Premesso che le procedure per la presentazione delle adesioni da parte delle aziende dovranno essere emanate dalle Regioni, sono emerse alcune indicazioni utili:

- Saranno privilegiate le aziende di grandi dimensioni, quindi per le altre aziende di minori dimensioni è consigliabile utilizzare le proprie associazioni di categoria, che si stanno già organizzando allo scopo.
- Sono previsti alcuni requisiti minimo in termini di spazi dedicati e dotazioni mediche necessarie, quindi è consigliabile rivolgersi al proprio medico aziendale in modo che possa procedere con la verifica e l'eventuale organizzazione delle operazioni nel rispetto delle misure necessarie.
- L'adesione dei lavoratori è comunque volontaria.

Le procedure elencate possono essere soggette ad ulteriori variazioni, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico e normativo nazionale. Sarà nostra cura fornire i prossimi aggiornamenti in materia; nel frattempo lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

MANCINI BIANCONI CITERNI Consulenti del Lavoro Associati